Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 70° ROMA - Sabato, 8 giugno 1929 - ANNO VII **Numero 133**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

(3311)

Compagnia italiana dei grandi alberghi, in Venezia: Elenco delle obbligazioni 4.50 e 6 % sorteggiate il 1° giugno 1929 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

Società per imprese elettriche, in Roma: Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 1° giugno 1929 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

Società anonima italiana Gio. Ansaldo e C., in Genova:
Elenco delle obbligazioni di seconda serie e seconda serie A sorteggiate nelle prime ventidue estrazioni e non ancora presentate per il rimborso.
Elenco delle obbligazioni di seconda serie e seconda serie A sorteggiate nella 23ª estrazione del 23 maggio 1929.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio delle ratifiche del Trattato e del Concordato fra la Santa Sede e l'Italia.

Addì 7 giugno 1929 ha avuto luogo lo scambio delle ratifiche del Trattato con quattro allegati (1° Territorio dello Stato della Città del Vaticano; 2° Immobili con privilegio di extraterritorialità e con esenzione da espropriazioni e da tributi; 3° Immobili esenti da espropriazioni e da tributi; 4° Convenzione finanziaria) e del Concordato stipulati in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929.

Gli Atti anzidetti sono stati messi in esecuzione con la legge 27 maggio 1929 (anno VII), n. 810.

(3312)

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1521.

LEGGE 27 maggio 1929, n. 847.

Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

CAPO I.

Modificazioni al Titolo V del Libro I del Codice civile.

Art. 1.

L'età per contrarre matrimonio, indicata nell'art. 55 del Codice civile, è ridotta a sedici anni compiuti per l'uomo e a quattordici anni compiuti per la donna.

Art. 2.

Quando concorrano gravi motivi, oltre che dagli impedimenti indicati nell'art. 68 del Codice civile, può essere altresì accordata dispensa dagli impedimenti indicati negli articoli 57, 60 e 62 del Codice civile.

La dispensa è accordata dal Re o dalle autorità a ciò delegate.

Art. 3.

L'art. 63 del Codice civile è così modificato:

« Il minore non può contrarre matrimonio senza il consenso del genitore che esercita la patria potestà o senza il consenso del tutore.

« Per il matrimonio dei figli naturali legalmente riconosciuti si richiede il consenso del genitore che esercita la tutela e, in mancanza, del tutore.

« Per il matrimonio dei figli naturali non riconosciuti si richiede il consenso del tutore.

« Al matrimonio del figlio adottivo è necessario anche il consenso dell'adottante ».

L'art. 67 è così modificato:

« Qualora sia negato il consenso, il matrimonio può, per gravi motivi, essere autorizzato dal procuratore generale presso la Corte di appello ».

Art. 4.

Sono abrogati gli articoli 64, 65, 66, l'ultimo comma dell'art. 128 del Codice civile, e ogni altra disposizione contraria all'art. 3 della presente legge.

Capo II.

Disposizioni relative ai matrimoni celebrati davanti i ministri del culto cattolico.

Art. 5.

Il matrimonio celebrato davanti un ministro del culto cattolico, secondo le norme del diritto canonico, produce, dal giorno della celebrazione, gli stessi effetti del matrimonio civile, quando sia trascritto nei registri dello stato civile secondo le disposizioni degli articoli 9 e seguenti.

Art. 6.

Le pubblicazioni debbono essere fatte a norma degli articoli 70 e seguenti del Codice civile e degli articoli 65 e seguenti del R. decreto 15 novembre 1865, n. 2602, per l'ordinamento dello stato civile.

La richiesta delle pubblicazioni, oltre che dalle persone indicate nell'art. 73 del Codice civile, deve esser fatta anche dal parroco, davanti al quale il matrimonio sarà celebrato.

Art. 7.

Trascorsi tre giorni successivi alla seconda ovvero all'unica pubblicazione, l'uffiziale dello stato civile, ove non gli sia stata notificata alcuna opposizione e nulla gli consti ostare al matrimonio, rilascia un certificato, in cui dichiara che non risulta l'esistenza di cause, le quali si oppongano alla celebrazione di un matrimonio valido agli effetti civili.

Qualora gli sia stata notificata opposizione a norma dell'art. 89 del Codice civile, l'uffiziale dello stato civile non può rilasciare il certificato e deve comunicare al parroco la opposizione.

L'autorità giudiziaria decide sull'opposizione soltanto quando questa sia fondata su alcuna delle cause indicate negli articoli 56 e 61 prima parte del Codice civile. In ogni altro caso pronuncia sentenza di non luogo a deliberare.

Art. 8.

Il ministro del culto, davanti al quale è celebrato il matrimonio, deve spiegare agli sposi gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli 130, 131 e 132 del Codice civile.

L'atto di matrimonio è compilato immediatamente dopo la celebrazione, in doppio originale. Uno di questi viene subito trasmesso all'uffiziale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato celebrato e, in ogni caso, non oltre cinque giorni dalla celebrazione.

Art. 9.

L'uffiziale dello stato civile, ricevuto l'atto di matrimonio, ne cura la trascrizione nei registri dello stato civile, in modo che risultino le seguenti indicazioni:

il nome e cognome, l'età e la professione, il luogo di nascita, il domicilio o la residenza degli sposi;

il nome e cognome, il domicilio o la residenza dei loro genitori;

la data delle eseguite pubblicazioni o il decreto di dispensa;

il luogo e la data in cui seguì la celebrazione del matrimonio;

il nome e cognome del parroco o di chi altri per lui abbia assistito alla celebrazione del matrimonio.

L'uffiziale dello stato civile deve dare avviso al procuratore del Re nei casi e per gli effetti indicati nell'art. 104 del R. decreto 15 novembre 1865 per l'ordinamento dello stato civile.

Art. 10.

Se l'atto di matrimonio non sia stato trasmesso in originale, ovvero se questo non contenga le indicazioni prescritte dall'art. 9 e la menzione dell'eseguita lettura degli articoli 130, 131 e 132 del Codice civile prescritta dall'articolo 8, l'uffiziale dello stato civile sospende la trascrizione e rinvia l'atto per la sua regolarizzazione.

Quando l'atto sia regolare, la trascrizione deve essere eseguita entro ventiquattro ore dal ricevimento, e nelle successive ventiquattro ore deve esserne trasmessa notizia al parroco, con l'indicazione della data, in cui è stata effettuata.

Art. 11.

La trascrizione dell'atto riconosciuto regolare deve essere eseguita, quando sia stato rilasciato il certificato di cui all'art. 7, anche se l'uffiziale dello stato civile abbia notizia di qualcuna delle circostanze indicate nell'articolo seguente, ma in tal caso egli deve prontamente informarne il procuratore del Re, il quale, ove occorra, provvede a norma dell'art. 16.

Art. 12.

Quando la celebrazione del matrimonio non sia stata preceduta dal rilascio del certificato di cui all'art. 7, si fa egualmente luogo alla trascrizione, tranne nei casi seguenti:

1° se anche una sola delle persone unite in matrimonio risulti legata da altro matrimonio valido agli effetti civili, in qualunque forma celebrato;

2° se le persone unite in matrimonio risultino già legate tra loro da matrimonio valido agli effetti civili, in qualunque forma celebrato;

3° se il matrimonio sia stato contratto da un interdetto per infermità di mente.

Art. 13.

Se la celebrazione del matrimonio non sia stata preceduta dalle pubblicazioni o dalla dispensa, la trascrizione può aver luogo soltanto dopo l'accertamento che non esiste alcuna delle circostanze indicate nel precedente art. 12.

A questo scopo l'uffiziale dello stato civile, oltre a richiedere i documenti occorrenti e a fare le indagini che riterrà opportune, affigge alla porta della casa comunale avviso della celebrazione del matrimonio da trascrivere, con l'indicazione delle generalità degli sposi, della data, del luogo di celebrazione e del ministro del culto davanti al quale è avvenuta.

L'avviso resterà affisso per dieci giorni consecutivi, durante i quali possono opporsi alla trascrizione del matri-

monio per una delle cause indicate nel precedente art. 12, coloro che, a norma del Codice civile, avrebbero potuto fare opposizione al matrimonio.

L'opposizione sospende la trascrizione ed è regolata dalle disposizioni degli articoli 89 e seguenti del Codice civile, in quanto applicabili.

Art. 14.

La trascrizione dell'atto di matrimonio che per qualsiasi causa sia stata omessa può essere richiesta in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse, quando le condizioni stabilite dalla legge sussistevano al momento della celebrazione del matrimonio e non siano venute meno successivamente.

La trascrizione può essere richiesta anche nel caso preveduto nel n. 3 dell'art. 12, se la coabitazione continuò per tre mesi dopo revocata l'interdizione.

Qualora la trascrizione sia richiesta trascorsi i cinque giorni dalla celebrazione, essa non pregiudica i diritti legittimamente acquisiti dai terzi.

Art. 15.

Se l'uffiziale dello stato civile non creda di poter procedere alla trascrizione, si osserva la disposizione dell'art. 75 del Codice civile.

Art. 16.

La trascrizione del matrimonio può essere impugnata per una delle cause menzionate nell'art. 12 della presente legge.

A tali impugnazioni si applicano le disposizioni degli articoli 104, 112, 113 e 114 del Codice civile.

Art. 17.

La sentenza del tribunale ecclesiastico, che pronuncia la nullità del matrimonio, o il provvedimento, col quale è accordata la dispensa dal matrimonio rato e non consumato, dopo che sia intervenuto il decreto del Supremo Tribunale della Segnatura, preveduto dall'art. 34 del Concordato del l'11 febbraio 1929, fra l'Italia e la Santa Sede, sono presentati in forma autentica alla Corte di appello della circoscrizione a cui appartiene il Comune, presso il quale fu trascritto l'atto di celebrazione del matrimonio.

La Corte di appello, con ordinanza pronunciata in camera di consiglio, rende esecutiva la sentenza o il provvedimento di dispensa dal matrimonio celebrato davanti un ministro del culto cattolico e trascritto nel registro dello stato civile e ne ordina l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio.

Art. 18.

La disposizione dell'art. 116 del Codice civile è applicabile anche nel caso di annullamento della trascrizione del matrimonio, e in quello in cui, a sensi del precedente articolo 17, venga resa esecutiva la sentenza che dichiari la nullità del matrimonio celebrato davanti al ministro del culto cattolico.

Art. 19.

Le disposizioni del Codice civile relative alla separazione dei coniugi restano ferme anche per i matrimoni celebrati davanti un ministro del culto cattolico, quando siano stati trascritti.

In pendenza del giudizio di nullità davanti i tribunali ecclesiastici, può essere richiesta al tribunale civile la separazione temporanea dei coniugi a norma dell'art. 115 del Codice civile. La domanda può essere proposta dal pubblico ministero, se ambedue i coniugi o uno di essi sia minore di età. La sentenza di separazione, quando sia passata in cosa giudicata, è comunicata all'autorità ecclesiastica.

CAPO III.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 20.

Agli effetti dell'art. 124 del Codice civile è parificato alla celebrazione del matrimonio il rilascio del certificato di cui all'art. 7.

Incorre nella multa stabilita nell'art. 124 del Codice civile l'uffiziale dello stato civile, che ometta di eseguire prontamente la trascrizione dell'atto di matrimonio, quando ricorrano le condizioni previste dalla legge, o che esegua la trascrizione quando questa non sia ammessa.

Art. 21.

La trascrizione del matrimonio celebrato davanti un ministro del culto cattolico anteriormente all'entrata in vigore della presente legge può essere disposta dalla Corte di appello su ricorso di entrambe le parti, con ordinanza pronunziata in camera di consiglio, dopo di aver accertato che al tempo del matrimonio sussistevano le condizioni richieste dal Codice civile per contrarre matrimonio, e che posteriormente non siasi verificata alcuna delle circostanze indicate nel precedente art. 12.

Operata la trascrizione, gli effetti civili del matrimonio si producono dal giorno della medesima.

Art. 22.

Nel caso, in cui sia stata o venga pronunziata la nullità del matrimonio celebrato davanti un ministro del culto cattolico prima dell'attuazione della presente legge, la sentenza produce il suo effetto anche riguardo al matrimonio civile contratto fra le stesse persone, quando, osservate le formalità di cui all'art. 17 della presente legge, la Corte di appello, su domanda di una delle parti, abbia accertato che la nullità fu pronunziata per una causa ammessa anche nel Codice civile.

La dispensa dal matrimonio rato e non consumato, quando siano osservate le formalità di cui al medesimo art. 17, produce, sulla domanda di ambedue le parti, lo scioglimento del matrimonio civile contratto fra le stesse persone prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 23.

Nulla è innovato alla delegazione contenuta nell'art. 3 della legge 24 dicembre 1925, n. 2260, anche per le norme relative al matrimonio.

La presente legge andrà in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 maggio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1522.

LEGGE 27 maggio 1929, n. 848.

Disposizioni sugli Enti ecclesiastici e sulle Amministrazioni civili dei patrimoni destinati a fini di culto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

CAPO I.

Norme circa le nomine a uffici e benefici ecclesiastici.

Art. 1.

Qualora il Ministro per la giustizia e gli affari di culto ritenga che ragioni di carattere politico ostino alla nomina di un Arcivescovo o di un Vescovo o di un coadiutore arcivescovile o vescovile con diritto di futura successione, sottopone il caso al Consiglio dei Ministri e quindi fa riservatamente le opportune comunicazioni all'autorità ecclesiastica, indicando tali ragioni, allo scopo di ottenere altra designazione, sulla quale sia possibile raggiungere l'accordo, ai termini dell'art. 19 del Concordato fra lo Stato italiano e la Santa Sede.

Art. 2.

Le nomine degli ecclesiastici investiti di benefici aventi cura d'anime e dei loro coadiutori con diritto di futura successione hanno corso e sono produttive di tutti gli effetti civili, quando, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della nomina, il procuratore generale della Corte di appello non abbia fatto alcuna osservazione in contrario. Qualora il procuratore generale ritenga che gravi ragioni, anche soltanto relative all'esercizio del ministero pastorale in una determinata residenza, si oppongano alla nomina, le comunica riservatamente all'Ordinario diocesano, e, in pari tempo, ne informa il Ministro per la giustizia e gli affari di culto. Con ciò rimane sospeso il corso della nomina ecclesiastica sino alla risoluzione del dissenso.

Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto, tenute presenti le eventuali osservazioni dell'autorità ecclesiastica, decide sul mantenimento o meno dell'opposizione.

Ove ritenga fondate le ragioni di opposizione, promuove, per la definizione della vertenza, gli opportuni accordi con la Santa Sede, restando riservato all'autorità ecclesiastica l'esercizio della facoltà deferitale dall'art. 21, terzo comma, del Concordato.

Art. 3.

Per la nomina dell'Ordinario militare la superiore autorità ecclesiastica designa, in via confidenziale, al Ministro per la giustizia e gli affari di culto il nome dell'ecclesiastico sul quale potrebbe farsi cadere la scelta.

Qualora il Governo italiano non creda di poter nominare la persona designata, ne dà notizia, a mezzo del Ministro per la giustizia e gli affari di culto, all'autorità ecclesiastica ai fini di altra designazione.

Raggiunto l'accordo, la nomina, da parte del Governo italiano, è fatta con decreto Reale su proposta del Capo del Governo, di concerto con i Ministri per la giustizia e gli affari di culto, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica.

Nello stesso modo si procede per la nomina del vicario e degli ispettori.

CAPO II.

Riconoscimento agli effetti civili degli istituti ecclesiastici e degli enti di culto.

Art. 4.

Gli istituti ecclesiastici di qualsiasi natura e gli enti di culto possono essere riconosciuti agli effetti civili con Regio decreto, udito il parere del Consiglio di Stato.

Tale riconoscimento importa la capacità di acquistare e di possedere.

Parimenti con Regio decreto, udito il parere del Consiglio di Stato, deve essere riconosciuto agli effetti civili ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione dei beni e nel modo di esistenza degli istituti e degli enti suddetti.

Trattandosi di enti ecclesiastici, per i quali lo Stato è tenuto ad integrare la deficienza dei redditi, tale riconoscimento è necessario altresì per la imposizione di pensioni, anche temporanee.

Art. 5.

Gli istituti ecclesiastici, civilmente riconosciuti, in quanto esercitino attività di carattere educativo, assistenziale o, comunque, di interesse sociale a favore di laici, sono sottoposti alle leggi civili concernenti tali attività.

Art. 6.

Le chiese appartenenti agli enti ecclesiastici soppressi, contemplate dall'art. 29, lettera *a*), del Concordato, saranno consegnate all'autorità ecclesiastica, restando revocate le concessioni attuali delle medesime, in qualunque tempo ed a qualunque titolo disposte.

Nessuna indennità è dovuta in tale caso ai concessionari, o ad altri usuarii, neppure per miglioramenti tuttora sussistenti, e nonostante convenzione in contrario. Parimenti nessuna indennità è dovuta dai concessionari e dagli usuarii per eventuali deterioramenti dell'edificio e della suppellettile, dipendenti da omessa manutenzione o da qualunque altra causa non dolosa.

Art. 7.

I quadri, le statue, gli arredi e i mobili inservienti al culto, che si trovano nelle chiese indicate nell'articolo precedente, anche se non siano menzionati nei relativi inventari e nei verbali di consegna ai concessionari, si presumono destinati dai fedeli irrevocabilmente al servizio della chiesa, salva prova in contrario.

L'azione di rivendicazione da parte di privati e di enti diversi dallo Stato deve essere esercitata, sotto pena di decadenza, entro due anni dalla pubblicazione della presente legge.

Art. 8.

I Comuni e le Provincie, a cui siano stati conceduti i fabbricati dei conventi soppressi in virtù dell'art. 20 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, o di disposizioni analoghe, e che ne siano ancora proprietari, ne rilasceranno senza indennità una congrua parte, se non sia stata già riservata all'atto della cessione o rilasciata posteriormente, da destinarsi a rettoria della chiesa annessa, quando questa sia stata conservata al pubblico culto.

CAPO III.

Autorizzazione per gli acquisti di beni.

Art. 9.

Gli istituti ecclesiastici e gli enti di culto di qualsiasi natura non possono acquistare beni immobili, nè accettare donazioni, eredità o legati, senza essere autorizzati.

L'autorizzazione è concessa con Regio decreto e, quando si tratti di atto, il cui soggetto sia di valore superiore alle lire trecentomila, deve essere udito il Consiglio di Stato.

Art. 10.

Mancando l'autorizzazione, di cui all'articolo precedente, gli acquisti e le accettazioni, anche fatti per interposta persona, sono nulli.

La dichiarazione di nullità può essere promossa in ogni tempo dal pubblico ministero e da chiunque vi abbia interesse.

Art. 11.

La domanda del rappresentante dell'ente, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad accettare una liberalità, rende irrevocabile la dichiarazione del donante.

Pendente il procedimento per ottenere l'autorizzazione, i rappresentanti dell'ente debbono compiere gli atti che tendono a conservarne i diritti.

CAPO IV.

Tutela per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Art. 12.

I rappresentanti legali dei benefici ecclesiastici contemplati nell'art. 30, secondo capoverso, del Concordato, eccettuate le mense vescovili della diocesi di Roma e suburbicarie, i capitoli e le parrocchie di Roma e delle dette diocesi, non possono compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, senza l'autorizzazione governativa, da concedersi, sentita l'autorità ecclesiastica, nelle forme che verranno stabilite nel regolamento.

Art. 13.

Per gli effetti dell'articolo precedente si comprendono fra gli atti e contratti eccedenti la ordinaria amministrazione, oltre le alienazioni propriamente dette, le affrancazioni volontarie di censi e di canoni, i mutui, gli atterramenti di piante di alto fusto, le esazioni e gli impieghi di capitali, le locazioni ultra novennali d'immobili, le liti, sia attive che passive, attinenti alla consistenza patrimoniale degli enti.

Art. 14.

Quando l'investito di un beneficio contemplato nell'articolo 30, secondo capoverso, del Concordato rifiuti o trascuri di compiere qualche atto, che si ritenga vantaggioso per l'ente, e per il quale occorre l'autorizzazione governativa, il Ministro per la giustizia e gli affari di culto, presi accordi con l'autorità ecclesiastica, può disporre che altra persona assuma la rappresentanza dell'ente, nei limiti e per la definizione di tali atti.

Uguale provvedimento deve adottarsi in caso di conflitto d'interessi fra il beneficio e l'investito.

Art. 15.

Le chiese sono giuridicamente rappresentate dall'Ordinario diocesano, dal parroco, dal rettore o dal sacerdote che, sotto qualsiasi denominazione o titolo, sia legittimamente ad esse preposto. I medesimi ne tengono anche l'amministrazione, ove non esistano le fabbricerie.

Sotto il nome di fabbriceria si comprendono tutte le amministrazioni le quali, con varie denominazioni, di fabbriche, opere, maramme, cappelle, ecc., provvedono, in forza delle disposizioni vigenti, all'amministrazione dei beni delle chiese ed alla manutenzione dei rispettivi edifici.

Ove esistano le fabbricerie, queste provvedono all'amministrazione del patrimonio e dei redditi delle chiese ed alla manutenzione dei rispettivi edifici, senza alcuna ingerenza nei servizi di culto.

Due o più fabbricerie dello stesso Comune possono essere riunite in una sola, conservandosi distinte gestioni per ciascuna chiesa.

Art. 16.

La vigilanza e la tutela sull'amministrazione delle chiese aventi una fabbriceria sono esercitate dal Ministro per la giustizia e gli affari di culto, d'intesa con l'autorità ecclesiastica, nei modi e con le forme stabilite dai regolamenti.

Art. 17.

Le attribuzioni ora spettanti allo Stato rispetto alle confraternite rimangono limitate alle confraternite, che non abbiano scopo esclusivo o prevalente di culto, e sono devolute al Ministro per la giustizia e gli affari di culto, salva l'ingerenza dell'autorità ecclesiastica per quanto concerne gli scopi di culto.

I modi e le forme dell'esercizio di tali attribuzioni sono determinati con regolamento.

CAPO V.

Amministrazione civile dei patrimoni destinati a fine di culto.

Art. 18.

Gli Economati generali ed i Subeconomati dei benefici vacanti sono soppressi.

I patrimoni degli Economati generali dei benefici vacanti e dei Fondi di religione dei territori annessi al Regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, e del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, sono riuniti in un patrimonio unico, che è destinato a sovvenire il clero particolarmente benemerito e bisognoso, a favorire scopi di culto, di beneficenza e di istruzione.

I redditi di tali patrimoni saranno congruamente integrati con appositi stanziamenti nel bilancio del Ministero della giustizia e degli affari di culto.

Art. 19.

L'amministrazione del patrimonio riunito dei soppressi Economati generali dei benefici vacanti e dei Fondi di religione menzionati nell'articolo precedente, dei patrimoni del Fondo per il culto e del Fondo speciale per usi di beneficenza e di religione della città di Roma, è concentrata nel Ministero della giustizia e degli affari di culto e sarà tenuta con distinta gestione e bilanci separati dall'attuale Amministrazione generale del Fondo per il culto che, col

relativo personale ora in servizio, costituirà una Direzione generale del Ministero medesimo.

Il suindicato Fondo speciale per la città di Roma conserva le proprie finalità ai termini delle leggi vigenti ed ha un proprio Consiglio di amministrazione.

Per gli altri patrimoni riuniti vi sarà un unico Consiglio di amministrazione, con le attribuzioni che saranno determinate con regolamento.

I componenti dei due Consigli suddetti saranno nominati con Regio decreto, su proposta del Ministro Guardasigilli e per metà su designazione dell'autorità ecclesiastica.

Art. 20.

Il bilancio preventivo ed il resoconto annuale per le Amministrazioni indicate nell'articolo precedente sono sottoposti all'approvazione del Parlamento, unitamente agli stati di previsione dell'entrata e della spesa e ai consuntivi del Ministero della giustizia e degli affari di culto.

Alle Amministrazioni stesse sono applicabili le disposizioni che regolano le Amministrazioni dello Stato.

CAPO VI.

Disposizioni generali.

Art. 21.

Per l'esercizio delle funzioni riservate allo Stato in materia di culto è costituito presso ogni Procura generale del Re delle Corti di appello un ufficio per gli affari di culto, alla diretta dipendenza del procuratore generale.

Le norme per la costituzione ed il funzionamento di tali uffici saranno stabilite con Regio decreto, su proposta del Ministro per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con quello per le finanze.

La spesa occorrente per gli uffici suddetti è a carico dello Stato.

Art. 22.

Entro tre anni dalla entrata in vigore della presente legge dovrà essere compilato, a cura degli uffici per gli affari di culto, il registro inventario contenente gli stati patrimoniali degli istituti ecclesiastici e degli enti di culto di qualsiasi natura esistenti nella rispettiva circoscrizione, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento.

Il registro inventario deve essere tenuto perfettamente aggiornato, mediante le annotazioni di tutte le variazioni che si verifichino nella consistenza patrimoniale dei singoli enti, e che risultino, sia dal raffronto dei verbali di consegna, sia per atti di alienazione o di acquisto.

Art. 23.

Dal giorno successivo all'entrata in vigore del Concordato cessa qualsiasi onere a carico dei soppressi Economati generali dei benefici vacanti per assegni o per altre corrisposte a favore degli economi spirituali.

Dalla medesima data cessa, in relazione all'abolizione della Sovrana Regalia del terzo pensionabile, l'obbligo del soppresso Economato generale dei benefici vacanti di Palermo di corrispondere le pensioni dal medesimo ora pagate sul fondo del terzo pensionabile inassegnato. Tali pensioni passano a carico delle Mense della Sicilia gravate dalla tassa del terzo pensionabile, e sono ripartite fra le medesime, in proporzione della parte inassegnata risultante alla data stessa per ogni Mensa.

Art. 24.

Le liquidazioni dei supplementi di congrua e di altri assegni a favore degli ecclesiastici dei territori annessi al Regno, che saranno nominati dopo l'entrata in vigore della presente legge, saranno eseguite secondo le disposizioni legislative e regolamentari, vigenti per il clero delle antiche Provincie del Regno e mantenute in vigore con la presente legge.

Agli ecclesiastici ed agli insegnanti dei Seminari teologici dei territori annessi, che, all'attuazione della presente legge, siano in posizione di servizio attivo o di riposo, è conservato il trattamento economico di attività di servizio e di quiescenza stabilito dalle norme del cessato Regime austro-ungarico fino ad ora in vigore.

Art. 25.

L'attuale trattamento economico del clero diviene definitivo anche per i miglioramenti che le disposizioni finora emanate considerano come temporanei.

Tutti gli assegni, attualmente dovuti al clero dall'Amministrazione generale del Fondo per il culto con decorrenza dalla data del riconoscimento civile degli aventi diritto, saranno invece corrisposti dalla data della provvista ecclesiastica.

Con decreto del Ministro per le finanze, da emettersi di concerto col Ministro per la giustizia e gli affari di culto, saranno determinate, per i relativi stanziamenti in bilancio, le somme, che annualmente il Tesoro dello Stato dovrà corrispondere al Fondo per il culto e al Fondo di religione e beneficenza per la città di Roma, per far fronte agli oneri suddetti.

Art. 26.

La quota di concorso, di cui agli articoli 31 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, e 20 della legge 15 agosto 1867, numero 3848, è abolita a datare dal 1° luglio 1929.

Per i supplementi di congrua, già approvati alla data di pubblicazione della presente legge, l'eliminazione della quota di concorso dal passivo della relativa liquidazione viene effettuata soltanto in occasione del passaggio del beneficio a nuovo titolare o di altra modificazione della liquidazione consentita dalla legge.

Il Tesoro dello Stato corrisponderà all'Amministrazione del Fondo per il culto un contributo annuo pari all'importo dell'entrata accertata, per quota di concorso, nell'esercizio finanziario 1928-29.

Con decreto del Ministro per le finanze sarà provveduto alle occorrenti variazioni nei bilanci del Ministero delle finanze e dell'Amministrazione del Fondo per il culto.

CAPO VII.

Disposizioni transitorie.

Art. 27.

Le Case e le Comunità religiose attualmente dotate di personalità giuridica devono regolarizzare la loro rappresentanza, in conformità delle disposizioni del Concordato, con la nomina di rappresentanti aventi la cittadinanza italiana e il domicilio nel Regno.

Art. 28.

Ai titolari o reggenti dei Subeconomati dei benefici vacanti, soppressi a norma dell'art. 18 della presente legge, può

essere concessa una indennità, per una volta tanto, nella misura che sarà stabilita con Regio decreto, su proposta del Ministro per la giustizia e gli affari di culto di concerto col Ministro per le finanze.

Art. 29.

Il personale attualmente in servizio presso l'Amministrazione generale del Fondo per il culto conserva il proprio ruolo separato, che sarà determinato in modo definitivo con decreto Reale su proposta del Ministro per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con quello per le finanze, in modo che la relativa spesa sia inferiore di un quarto a quella che occorrerebbe per tutto il personale previsto dall'attuale ruolo provvisorio indicato nella tabella n. 19, allegato II, e 14, allegato IV, del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, nonchè dall'art. 1 della legge 14 aprile 1927, n. 514.

I posti, che si renderanno vacanti nel ruolo definitivo a cominciare dall'ultimo grado, non saranno coperti e andranno in aumento dei corrispondenti posti del ruolo generale del Ministero della giustizia e degli affari di culto.

Art. 30.

Il personale degli uffici per gli affari di culto presso le Procure generali delle Corti d'appello sarà costituito con quello attualmente in servizio presso i Regi economati generali dei benefici vacanti.

Ai posti, che, nel primo assetto di tali uffici, non sia possibile ricoprire col personale medesimo, possono essere nominati, anche in deroga alle vigenti norme sull'ordinamento gerarchico e lo stato giuridico del personale statale, previo parere del Consiglio di amministrazione, i funzionari che ne facciano domanda entro tre mesi dalla presente legge, comunque in servizio presso il Ministero della giustizia e degli affari di culto od appartenenti all'Amministrazione generale del Fondo per il culto, a quella della Santa Casa di Loreto, o alla Regia delegazione per l'amministrazione civile delle Reali Basiliche palatine pugliesi, nonchè i subeconomi dei benefici vacanti, che cessano dalle loro funzioni.

Ai posti che ancora rimarranno disponibili si provvederà mediante concorsi, ai sensi delle vigenti norme.

Art. 31.

Fino a quando non siano definitivamente costituiti gli uffici per gli affari di culto indicati nell'art. 21, gli attuali Economati generali dei benefici vacanti nelle antiche Provincie del Regno, e le Prefetture nei territori annessi eserciteranno provvisoriamente le attribuzioni demandate agli uffici medesimi.

A decorrere dal 1° luglio 1929 alle spese occorrenti per i Regi economati su menzionati si provvederà a carico dello Stato, con apposito stanziamento da iscriversi nel bilancio del Ministero della giustizia e degli affari di culto.

Sino alla completa attuazione del Concordato, e non oltre un triennio, il Ministro per la giustizia e gli affari di culto è autorizzato a trattenere al Ministero, con funzioni amministrative, un magistrato di grado non inferiore a consigliere di Corte di cassazione o equiparato.

Art. 32.

Con Regi decreti, su proposta del Ministro per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con quello per le finanze, saranno stabilite le norme:

a) per l'approvazione dei rendiconti consuntivi delle fabbricerie, che non fossero stati approvati al momento dell'entrata in vigore della presente legge;

b) per l'approvazione dei conti giudiziari dei cessati subeconomi dei benefici vacanti non presentati alla Corte dei conti alla data di attuazione della presente legge, nonchè i conti di chiusura delle gestioni subeconomali.

CAPO VIII.

Disposizioni finali.

Art. 33.

E' data facoltà al Governo del Re di provvedere, con Regio decreto, all'iscrizione nel bilancio del Ministero della giustizia e degli affari di culto, per l'esercizio in corso, dei nuovi stanziamenti necessari per le spese dipendenti dall'esecuzione della presente legge, e a introdurre nei bilanci degli Economati generali dei benefici vacanti le variazioni occorrenti per il loro assestamento.

Art. 34.

Il Governo del Re è altresì autorizzato:

a) a modificare, in quanto occorra, le vigenti disposizioni legislative in materia ecclesiastica, anche per coordinarle con quelle del Trattato con la Santa Sede, del Concordato e della presente legge;

b) ad emanare tutte le norme per la completa attuazione della presente legge;

c) a riunire in testi unici tanto le disposizioni legislative quanto quelle regolamentari in materia ecclesiastica.

Art. 35.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 maggio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1523.

REGIO DECRETO 25 aprile 1929, n. 852.

Modifiche alle vigenti disposizioni sugli esami di concorso nel Corpo sanitario militare marittimo (ufficiali chimici-farmacisti).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il regolamento per gli ufficiali chimici-farmacisti della Regia marina in servizio permanente, approvato col R. decreto 5 luglio 1923, n. 1503;

Sentito il Consiglio superiore di marina, il quale ha dato parere favorevole all'unanimità;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle dizioni: « Capitano medico con le funzioni di segretario, senza voto » e « Capitano medico o capitano chimico-farmacista con le funzioni di segretario, senza voto », contenute rispettivamente negli articoli 5 e 9 del regolamento suddetto, è sostituita la seguente:

« Un funzionario della carriera amministrativa del Ministero della marina di grado non inferiore a primo segretario, segretario senza voto ».

Art. 2.

Il presente decreto si applica anche ai concorsi banditi e non ancora espletati alla data del decreto stesso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 aprile 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *giugno* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 285, *foglio* 15. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1524**.

REGIO DECRETO 9 maggio 1929, n. **864**.

Separazione patrimoniale e reparto delle attività e passività fra le provincie di Firenze e di Pisa.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2011, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Veduti il progetto di separazione patrimoniale e di reparto delle attività e passività, concordato in data 28 dicembre 1928 fra i rappresentanti delle provincie di Firenze e Pisa in dipendenza del passaggio dalla prima alla seconda dei comuni di San Miniato, Montopoli in Val d'Arno, Santa Maria a Monte, Castelfranco di Sotto e Santa Croce sull'Arno; le conseguenti deliberazioni 31 dicembre 1928 della Commissione Reale per la straordinaria amministrazione della provincia di Pisa e 10 gennaio 1929 della Commissione Reale per la straordinaria amministrazione della provincia di Firenze; nonchè i pareri delle Giunte provinciali amministrative di Firenze e di Pisa, rispettivamente in data 6 e 13 febbraio 1929;

Udito il Consiglio di Stato - sezione prima - in adunanza 17 aprile 1929, il cui parere si intende nel presente decreto riportato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il progetto di separazione patrimoniale e di reparto delle attività e passività, concordato fra i rappresentanti delle provincie di Firenze e Pisa in data 28 dicembre 1928, è approvato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *giugno* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 285, *foglio* 27. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1525**.

REGIO DECRETO 9 maggio 1929, n. **866**.

Radiazione del sommergibile « N. 5 » dal quadro del Regio naviglio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178;

Udito il parere del Comitato degli ammiragli;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Regio sommergibile « N. 5 » è radiato dal quadro del naviglio da guerra dello Stato a datare dal 10 luglio 1929.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *giugno* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 285, *foglio* 29. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1526**.

REGIO DECRETO 11 aprile 1929, n. **865**.

Radiazione della torpediniera « 16 O.S. » e della Regia nave « Berenice » dal quadro del Regio naviglio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178;

Udito il parere del Comitato degli ammiragli;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Regia torpediniera « 16 O. S. » è radiata dal quadro del naviglio da guerra dello Stato a datare dal 30 aprile 1929.

Art. 2.

La Regia nave sussidiaria « Berenice » è radiata dal quadro del naviglio da guerra dello Stato a datare dal 15 maggio 1929.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *giugno* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 285, *foglio* 28. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1527.

REGIO DECRETO 9 maggio 1929, n. 869.

Abrogazione di speciali disposizioni vigenti nelle nuove Provincie in materia di giustizia militare.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 13 marzo 1921, n. 299, concernente la estensione alle nuove Provincie delle disposizioni riguardanti la giustizia militare vigenti nel Regno;

Visto il R. decreto 1° febbraio 1925, n. 308, con il quale sono state estese alla città di Fiume ed al relativo territorio le disposizioni vigenti in materia di giustizia penale militare;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per l'interno, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, e del Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono abrogati gli articoli 5 del R. decreto 13 marzo 1921, n. 299, 2 e 3 del R. decreto 1° febbraio 1925, n. 308, e dalla entrata in vigore del presente decreto saranno di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria, anche nelle nuove Provincie redente, i reati commessi dai militari e sottoposti alla giurisdizione militare in virtù dei suddetti articoli.

Art. 2.

I procedimenti attualmente pendenti avanti le autorità giudiziarie militari delle nuove Provincie redente per effetto degli articoli 5 del R. decreto 13 marzo 1921, n. 299, 2 e 3 del R. decreto 1° febbraio 1925, n. 308, sono devoluti all'autorità giudiziaria ordinaria, salvo che il relativo dibattimento sia già aperto.

Art. 3.

Ferma restando la validità originaria degli atti di istruzione compiuti dall'autorità giudiziaria militare nei procedimenti che, a termini del presente decreto, vengono devoluti all'autorità giudiziaria ordinaria, questa provvede, quando occorre, secondo le norme della procedura penale comune, alla chiusura della istruzione o al rinvio al giudizio.

Nei procedimenti stessi l'autorità giudiziaria militare rimette gli atti al procuratore generale del Re presso la Corte di appello del rispettivo distretto, il quale provvede per l'ulteriore corso, secondo le norme della competenza ordinaria.

Art. 4.

Nulla è innovato quanto ai ricorsi pendenti e promovibili davanti al Tribunale Supremo militare contro sentenze dei Tribunali militari delle Provincie annesse.

Il Tribunale Supremo militare, annullando con rinvio la sentenza denunciata, rimette il processo al Tribunale militare o al magistrato ordinario competente secondo le disposizioni contenute negli articoli precedenti.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *giugno* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 285, *foglio* 32. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1929.

Scioglimento dell'Amministrazione dell'Opera pia « Arcispedale di S. Anna » in Ferrara e nomina del commissario straordinario.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuta l'opportunità dello scioglimento dell'Amministrazione dell'Opera pia « Arcispedale di S. Anna » in Ferrara, allo scopo di facilitare le riforme opportune per coordinarne l'azione agli interessi attuali e durevoli della beneficenza pubblica locale;

Vista la proposta del prefetto di Ferrara;

Visto il R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

L'Amministrazione dell'Opera pia « Arcispedale di Sant'Anna » in Ferrara è sciolta.

La temporanea gestione di essa è affidata, ai fini del citato R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, al cav. dott. Donato Sinisi, medico provinciale, con l'incarico di proporre, nel termine di mesi sei, le riforme che riterrà opportune nei riguardi dell'Opera pia medesima, per coordinarne l'azione agli interessi attuali e durevoli della beneficenza pubblica locale.

Il prefetto di Ferrara è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 20 maggio 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: BIANCHI.

(3285)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1929.

Ordinanza di polizia veterinaria che disciplina l'inoltro e la destinazione nel Regno degli animali ruminanti e suini importati dall'estero.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636, ed il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2889;

Veduto il regolamento di polizia veterinaria 10 maggio 1914, n. 533;

Veduta l'ordinanza di polizia veterinaria dell'11 luglio 1921, che subordina la importazione nel Regno degli animali ruminanti e suini alla preventiva autorizzazione del Ministero;

Riconosciuta la necessità di disciplinare, agli effetti della profilassi delle epizoozie, l'inoltro e la destinazione nel Regno degli animali ruminanti e suini provenienti dall'estero;

Ordina:

Art. 1.

Gli animali ruminanti e suini ammessi all'importazione nel Regno dovranno raggiungere tassativamente il macello o i locali di osservazione ai quali sono destinati.

Art. 2.

Il trasporto in ferrovia di detti animali dovrà effettuarsi in carri posti sotto vincolo sanitario e lo scarico dovrà aver luogo soltanto negli scali cui sono diretti, rimanendo perciò vietato qualsiasi cambio di destinazione.

Art. 3.

I veterinari di confine e di porto dovranno, di volta in volta ed a spese degli importatori, notificare telegraficamente l'inoltro degli animali ai direttori dei macelli, nei casi di trasporto ai macelli raccordati con la ferrovia, ed alla Prefettura (Ufficio del veterinario provinciale) in tutti gli altri casi, indicando:

a) il nome e cognome dello speditore e del destinatario degli animali;

b) il numero del carro ferroviario, la specie e il numero degli animali in esso contenuti;

c) la stazione ferroviaria di scarico ed il Comune e la località di destinazione per gli animali da sottoporre al prescritto periodo di osservazione.

Art. 4.

Il periodo di osservazione, prescritto per gli animali non inviati direttamente al macello, è fissato in giorni otto, da computarsi da quello in cui gli animali hanno subito il controllo veterinario al confine o da quello dell'imbarco nel Paese di origine, se trasportati per via di mare; per le provenienze dai Paesi con i quali vigono speciali convenzioni, la durata del periodo di osservazione sarà quella eventualmente indicata nelle convenzioni stesse.

Per gli animali ovini di qualsiasi provenienza che non siano abbattuti nel porto di sbarco o diretti ad un macello raccordato con la ferrovia, la durata del periodo di osservazione è fissata in giorni quindici. Tale durata sarà invece la medesima di quella fissata per gli altri ruminanti e per i suini quando gli ovini, al confine o al porto di sbarco, vengano sottoposti alla siero immunizzazione anti-schiavinica.

S. E. il Governatore di Roma, S. E. l'Alto Commissario per la provincia di Napoli e le LL. EE. i Prefetti del Regno sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza che andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 maggio 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: BIANCHI.

(3284)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1929.

Autorizzazione alla Banca San Paolo in Brescia ad incorporarsi, mediante fusione, la Società anonima cooperativa « Piccola Banca Valsabbina San Pietro » in Nozza.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 6 e seguenti del R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, portante provvedimenti per la tutela del risparmio, convertito nella legge 23 giugno 1927, n. 1108;

Vista l'istanza con la quale la Società anonima cooperativa Banca San Paolo con sede in Brescia, chiede di essere autorizzata ad incorporarsi, mediante fusione, la Società anonima cooperativa Piccola Banca Valsabbina con sede in Nozza, sostituendosi nelle filiali che quest'ultima esercita in Nozza, Vestone, Idro e Agnosine, e nei recapiti di Bargne e Forno d'Ono; ed a trasformarsi da anonima cooperativa in anonima ordinaria, col contemporaneo aumento del capitale sociale da L. 100,000 a L. 1,000,000;

Visti i verbali delle assemblee generali dei soci dei due Istituti, dai quali risulta che il provvedimento è stato regolarmente deliberato e che la Banca di San Paolo si è impegnata a conservare la nominatività delle sue azioni, almeno fino a quando non abbia elevato il proprio capitale a lire 5,000,000;

Vista l'ordinanza 19 gennaio 1929 del Tribunale civile e penale di Brescia, sezione 1ª, relativa alla trascrizione, affissione e pubblicazione dei verbali assembleali prodotti;

Visti i certificati della cancelleria del predetto Tribunale, i quali comprovano che dai due Istituti sono state osservate le disposizioni degli articoli 193 e seguenti del Codice di commercio, e che non è stata fatta alcuna opposizione nel termine stabilito dall'art. 196 del Codice predetto;

Visto il certificato dei sindaci della Banca San Paolo attestante l'avvenuto versamento dell'aumento di capitale;

Sentito l'Istituto di emissione;

Di concerto col Ministro per l'economia nazionale;

Decreta:

La Società anonima cooperativa Banca di San Paolo con sede in Brescia è autorizzata ad incorporarsi, mediante fusione, la Società anonima cooperativa Piccola Banca Valsabbina San Pietro con sede in Nozza, ed a sostituirsi nelle filiali da questa esercitate in Nozza, Vestone, Idro e Agnosine, e nei recapiti di Bargne e Forno d'Ono.

La Banca di San Paolo è altresì autorizzata a trasformarsi da anonima cooperativa in anonima ordinaria, con l'aumento del capitale da L. 100,000 a L. 1,000,000, conservando la propria ragione e sede sociale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 maggio 1929 - Anno VII

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Il Ministro per l'economia nazionale:
MARTELLI.

(3287)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-22666.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Guido Hofmann fu Antonio, nato a Trieste il 23 settembre 1899 e residente a Trieste, via M. d'Azeglio, 21, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cortesi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Guido Hofmann è ridotto in « Cortesi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Fernanda Hofmann nata Skok di Ferdinando, nata il 27 maggio 1901, moglie;
2. Livio di Guido, nato il 7 agosto 1924, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(2662)

N. 11419-27177.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Hrastnik di Giuseppe, nato a Vienna il 24 agosto 1897 e residente a Trieste, Servola, 671, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Rastini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Hrastnik è ridotto in « Rastini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giuseppina Hrastnik nata Godina di Michele, nata il 6 marzo 1901, moglie;
2. Silvano Giuseppe di Giuseppe, nato il 12 gennaio 1922, figlio;
3. Alma di Giuseppe, nata il 21 settembre 1923, figlia;
4. Pierina Nerina di Giuseppe, nata il 16 aprile 1928, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente, nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(2665)

N. 11419-16603.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Oscar Hlaca fu Francesco, nato a Trieste il 29 aprile 1903 e residente a Trieste, viale XX Settembre, 31, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Lacci »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Oscar Hlaca è ridotto in « Lacci ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Jolanda Hlaca nata Moro fu Luigi, nata il 7 agosto 1903, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente, nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(2666)

N. 11419-26159.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Guido Horn fu Raimondo, nato a Trieste il 7 settembre 1902 e residente a Trieste, Chiadino San Luigi, 836, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Orni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Guido Horn è ridotto in « Orni ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Nidia Horn nata Mernik di Gisella, nata il 5 novembre 1895, moglie;
2. Ida di Guido, nata il 12 aprile 1926, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(2667)

N. 11419-16820.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Alberto Hervat di Antonio, nato a Trieste il 16 novembre 1898 e residente a Trieste, via Settefontane, 22, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gnnaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Revatti »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Alberto Hervat è ridotto in « Revatti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(2668)

N. 364.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;
Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Considerato che il cognome « Broll » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Decreta:

Il cognome del signor Broll Enrico, figlio di Angelo e di Giacomon Viola, nato a Povo il 19 aprile 1900, è restituito nella forma italiana di « Broli » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto vale per tutti i componenti la famiglia di Broli Enrico.

Trento, addì 4 febbraio 1929 - Anno VII

Il prefetto: PIOMARTA.

(2610)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze il giorno 30 maggio 1929 ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 9 maggio 1929, n. 762 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 maggio 1929, n. 124), riguardante modificazioni al R. decreto 11 febbraio 1923, n. 352, recante norme per l'applicazione della tassa sulle insegne, ed al R. decreto 14 giugno 1928, n. 1399, concernente i servizi comunali delle pubbliche affissioni e della pubblicità affine.

(3290)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COLONIE

Ruoli di anzianità.

S. E. il Ministro Segretario di Stato per le colonie in esecuzione ed agli effetti dell'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, rende noto che il ruolo di anzianità del personale dell'Amministrazione coloniale in servizio al 1° gennaio 1929 è stato pubblicato in data 25 maggio 1929.

(3310)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 128.

Media dei cambi e delle rendite

del 6 giugno 1929 - Anno VII

Francia	74.71	Belgrado	**33.63**
Svizzera	367.93	Budapest (Pengo)	**3.33**
Londra	92.667	Albania (Franco oro)	366 —
Olanda	7.677	Norvegia	5.092
Spagna	266 —	Russia (Cervonetz)	**98 —**
Belgio	2.655	Svezia	**5.11**
Berlino (Marco oro)	4.559	Polonia (Sloty)	**214.50**
Vienna ((Schillinge)	2.686	Danimarca	**5.09**
Praga	56.67		
Romania	11.37	Rendita 3.50 %	**70.05**
Peso Argentino Oro	18.18	Rendita 3.50 % (1902)	**64.40**
Peso Argentino Carta	8 —	Rendita 3 % lordo	**42 —**
New York	19.095	Consolidato 5 %	**81.35**
Dollaro Canadese	18.925	Obbligazioni Venezie 3.50 %	**78.325**
Oro	368.44		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **2ª Pubblicazione.** **(Elenco n. 44).**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni dàte dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	255194	1,665 —	Cocola *Alfonsina* fu Domenico moglie di Carelli Michele fu Pietro, dom. in Napoli, vincolata.	Cocola *Maria-Alfonsa-Anna* fu Domenico, moglie, ecc. come contro, vincolata.
3.50 %	401542	105 —	Conti Elena di Santino, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Savigliano (Cuneo); con usuf. a Romano *Lucia* fu Antonio, ved. di *Lungo* Giovanni, dom. a Savigliano (Cuneo).	Intestata come contro; con usuf. a Romano *Luciana-Maria* fu Antonio, ved. di *Longo* Giovanni, dom. come contro.
Cons. 5 %	425668	265 —	*Bardanoni* Celestina fu Valentino, minore sotto la tutela di Molteni Giacomo fu Pietro, dom. in Palermo.	*Dardanoni* Celestina fu Valentino, minore, ecc. come contro.
Buoni del Tesoro ordinari stampigliati a Treviso eserc. 1921-25 serie C	83 84 85 86	Cap. 2,000 — » 2,000 — » 2,000 — » 2,000 —	Marson Antonio fu Antonio, proprietario, e Gasparinetti Anna fu Bortolo ved. Marson usufruttuaria in parte.	Marson Antonio fu Antonio, *minore sotto la p. p. della madre Gasparinetti Anna*, proprietario, e Gasparinetti Anna fu Bortolo, ved. Marson, usufruttuaria in parte.
Buoni del Tesoro ordinari stampigliati a Treviso eserc. 1921-25 serie C	87 88 89 90	» 2,000 — » 2,000 — » 2,000 — » 2,000 —	Marson Maria fu Antonio proprietaria ecc. come la precedente.	Marson Maria fu Antonio *minore* ecc. come la precedente.
Cons. 5 %	286483	35 —	Albano *Giuseppe* fu Leopoldo, minore sotto la p. p. della madre Petriccione *Pasqualina* fu Giuseppe, ved. di Albano Leopoldo, domiciliato a Marcianise (Caserta).	Albano *Giuseppa* fu Leopoldo minore sotto la p. p. della madre Petriccione *Pasqua* ecc. come contro.
»	286486	30 —	Albano *Giuseppe*, Teresa e Nicola fu Leopoldo, minori ecc. come la precedente; con usuf. a Petriccione *Pasqualina* fu Giuseppe, ved. di Albano Leopoldo.	Albano *Giuseppa*, Teresa e Nicola fu Leopoldo, minori ecc. come la precedente; con usuf. a Petriccione *Pasqua*, ecc. come contro.
Buono Tesoro settennale 1ª serie	2866	Cap. 10,000 —	Negro *Giuseppina* fu Pietro minore sotto la tutela di Poppi Carlo fu Bernardo.	Negro *Maria-Giuseppina* fu Pietro, minore, ecc. come contro.
3.50 %	41188	35 —	Formisano Rosa fu Antonio, *nubile*, dom. a Torre del Greco (Napoli).	Formisano Rosa fu Antonio *minore sotto la tutela di Garofalo Francesco fu Nicola*, dom. come contro.
Cons. 5 %	78066	200 —	Agrofoglio *Maria* di Nicolò minore sotto la p. p. del padre, dom. a Genova.	Agrofoglio *Mario* di Nicolò minore ecc. come contro.
»	80864	200 —	*Costelli* Giuseppe di Angelo, dom. a New York.	*Castelli* Giuseppe di Angelo, dom. a New York.
3.50 %	177767	280 —	Orfanotrofio maschile di S. Giovanni Battista in Genova, con usuf. vital. congiuntamente a Campodonico don *Antonio-Agostino* fu Michele e Barbieri Vittoria e *Teresa* fu Lorenzo, nubile, dom. in Genova.	Intestata come contro; con usuf. vital. congiuntamente a Campodonico don *Agostino-Antonio* fu Michele e Barbieri Vittoria e *Maria-Teresa* fu Lorenzo, nubili, domic. a Genova.
»	806387	245 —	Burdin *Giuseppina* fu Michele, dom. a Susa (Torino).	Burdin *Carolina-Giuseppina* fu Michele, domic. a Susa (Torino).
Cons. 5 %	302912	4,000 —	*Gastaldi* Giuseppe fu Antonio, inabilitato sotto la tutela di Ghirardi Battista fu Giuseppe dom. a Bricherasio (Torino).	*Gastaldo* Giuseppe-*Antonio* fu Antonio, inabilitato, ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 18 maggio 1929 - Anno VII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(2850)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **3ª Pubblicazione.** (Elenco n. 42).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	186791	600 —	Filoramo *Salvatore-Saverio* di Emanuele, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Palazzolo (Siracusa).	Filoramo *Saverio-Salvatore* di Emanuele, minore ecc. come contro.
Buono Tesoro ordinario esercizio 1926-27	155 392 577	Cap. 500 — » 1,000 — » 2,000 —	Bertonelli *Pietrino*, minore rappresentato dalla madre Monchini Maria, ved. Bertonelli.	Bertonelli *Pietrina*, minore ecc. come contro.
Cons. 5 % »	13731 13732	9,720 — 3,225 —	Finardi *Edoardo*, Gabriele e *Fernanda* di Alessandro, minori sotto la p. p. del padre, domic. a Bonate di Sopra (Bergamo). La seconda rendita è con usufrutto a Finardi Alessandro di Edoardo.	Finardi *Alessandro* di Edoardo, *Finardi* Gabriele ed Edoardo di Alessandro, *quest'ultimo interdetto sotto la tutela del padre*, domic. come contro, *quali eredi indivisi*: con usufrutto come contro.
»	59638	60 —	Fontana Guido di Giuseppe, domic. a Napoli.	Fontana Guido di Giuseppe, *minore sotto la p. p. del padre*, domic. a Napoli.
»	299225	105 —	*Stronic* Giovanna, *moglie di Giovanni*, domic. a Tervisio, località del comune di Pisino (V.G.).	*Sironich* Giovanna *fu Martino ved. di Sironich Giovanni*, domic. come contro.
3.50 % » »	208061 246254 353869	24.50 10.50 525 —	Maffioli *Ersilia* di Pietro-Giuseppe, minore sotto la p. p. del padre, domic. in Domodossola (Novara).	Maffioli *Maria-Francesca* di Pietro-Giuseppe, minore ecc., come contro.
»	668132	24.50	Faitelli Caterina fu Lorenzo, nubile, domic. a Teglio (Sondrio), con usufrutto vitalizio a *Fay* Maria fu *Antonio* ved. di Faitelli Lorenzo, domic. a Teglio.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a *Faj* Maria fu *Giovanni-Antonio*, ved. ecc. come contro.
3.50 % Ricevuta provvisoria emessa dalla R. Tesoreria di Genova il 4 febbraio 1925 per deposito di N. 10 cartelle al portatore	9218	Cap. 4,700 —	Dondero Giuseppe di Eugenio.	Dondero Giuseppe di Eugenio, *minore sotto la p. p. del padre*.
3.50 % Ricevuta provvisoria emessa dalla Sez. di R. Tesoreria di Torino pel deposito di numero 3 cartelle al portatore	17671	Cap. 500 —	*Mazzetti* Carolina fu Carlo.	*Peretti* Carolina fu Carlo, *ved. Mazzetti*.
Prest. Litt.	22342	5,000 —	Amministrazione provinciale di Terra d'Otranto per l'Istituto provinciale inabili al lavoro, già Ricovero di mendicità di Lecce; con usufrutto congiuntivo e cumulativo ai *coniugi* Capozza Arturo-Anselmo fu *Nicola* e Corona Marzullo *Aurelia* fu Giambattista, domic. in Lecce.	Intestata come contro; con usufrutto congiuntivo e cumulativo a Capozza Arturo-Anselmo fu *Oronzo-Nicola* e *Aurelia Corona Marzullo* fu Giambattista, domic. a Lecce.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Prest. Litt.	22343	5,000 —	Ospizio provinciale Garibaldi di Lecce; con usufrutto come la precedente.	Intestata come contro; con usufrutto come la precedente.
»	22344	5,000 —	Ospizio provinciale Principe Umberto di Lecce, con usufrutto come la precedente.	Intestata come contro; con usufrutto come la precedente.
Buono Tesoro settennale 1ª serie	205	Cap. 20,000 —	*Manardo* Tito-Adelio fu Giacomo.	*Massardo* Tito-Adelio fu Giacomo.
Cons. 5 % Littorio	13524	385 —	Mira Maria fu Carlo in Caccia, domic. a Turbigo (Milano), con usufrutto a Colombo Ida fu Angelo ved. *Caccia*, domic. a Turbigo.	Intestata come contro; con usufrutto a Colombo Ida fu Angelo ved. *Mira*, domic. a Turbigo.
3.50 % » »	729210 729211 782413	70 — 35 — 70 —	*Miglini* Lorenzo fu Lorenzo, domic. a Cosco frazione di Cellio (Novara).	*Miglino* Lorenzo ecc. come contro.
Cons 5 %	278999	100 —	*Cao* Carlo di Giovanni, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Cagliari.	*Cao-Piredda* Carlo di Giovanni, minore ecc., come contro.
» »	154464 154465	35 — 35 —	Frediani Giovanni } fu Angelo Frediani Norina } minori sotto la p. p. della madre Musetti *Alaide* fu Giovanni ved. di Frediani Angelo, domic. in Carrara (Massa).	Frediani Giovanni } fu Angelo Frediani Norina } minori sotto la p. p. della madre Musetti *Maria-Domenica-Alaide* fu Giovanni, vedova ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 4 maggio 1929 - Anno VII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(2565)

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato - G. C.